

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 22/05/2018 n. 79**

COPIA

**Oggetto: *Edificio Ex Fascio – Caserma dei Carabinieri Via dei Rossi.
Assegnazione in comodato all'ANPI sezione di Scandicci.***

Il giorno 22/5/2018 alle ore 15:00 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Vice Sindaco, Andrea Giorgi.

Alla discussione e votazione dell'argomento in oggetto risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- *Anichini Andrea*
- *Capitani Elena*
- *Giorgi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Toscano Fiorello*

ASSENTI i Sigg.ri:

- *Fallani Sandro*
- *Ndiaye Diye*

Partecipa il Segretario Generale Marco Pandolfini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 marzo 2013 ed in particolare il punto 4 dell'art. 2 della stessa in base al quale *' le modalità di concessione in uso di beni a terzi sono determinate con specifica deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto della loro diversa natura e finalità'*.

Dato conseguentemente atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento;

Premesso:

- che in data 15 aprile 2002 il Comune di Scandicci, avvalendosi delle facoltà e del disposto di cui alla legge 390/86 (poi DPR 41/2001), ha richiesto allo Stato la disponibilità di una porzione di un immobile demaniale ubicato nel territorio comunale in Via dei Rossi 26, per allestire nello stesso la sede della Sezione di Scandicci dell'A.N.P.I., ottenendo, in data 23 aprile 2002, la consegna provvisoria dello stesso;
- che dopo la predetta consegna, l'immobile è sempre stato utilizzato dalla Sezione di Scandicci dell'A.N.P.I. che, in quanto soggetto ammesso ai benefici previsti dal predetto DPR 41/2001, l'ha anche ottenuto in concessione diretta dallo Stato, a far data dal 1 settembre 2005, con atto rep. 189/2005, previa corresponsione di una indennità di occupazione annua pari al 10% del valore in comune commercio;
- che ai sensi dell'art. 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, gli enti locali che intendevano acquisire la proprietà dei beni immobili dello Stato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, siti nel proprio territorio, dovevano presentare, entro il 30 novembre 2013, apposita richiesta di attribuzione degli stessi a titolo non oneroso;
- che in data 28.11.2013 (con istanza a cui è stato attribuito il n. 9070) questo ente ha ritenuto opportuno inoltrare, con riferimento alla predetta porzione di immobile posta al piano terra della palazzina ubicata in Via dei Rossi 26, una specifica richiesta di attribuzione, a titolo non oneroso, della stessa, al fine di destinarla a *'finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività'*;
- che in data 27.05.2016, la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del demanio ha comunicato il parere positivo sulla domanda di riesame inoltrata da questo ente a seguito di un primo diniego, avviando le procedure di trasferimento del bene;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 25.07.2016 è stato quindi deciso *"... di approvare e confermare, ..., la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso già inoltrata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56-bis del decreto-legge 21.06.2013 n. 69 convertito con*

modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9.08.2013 n. 98, da questa Amministrazione Comunale all'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2013, pratica numero 9070, per il trasferimento di una porzione di circa mq. 110 lordi del piano terra dell'immobile posto in Via dei Rossi 26, denominato 'Ex Fascio – Caserma dei Carabinieri Via dei Rossi', ...”;

- che con decreto del Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del demanio prot.Ilo 2016/1874/RI del 19.09.2016 è stata quindi conseguentemente trasferita al Comune di Scandicci, a titolo gratuito, la proprietà della porzione di immobile sopra indicata - identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Scandicci nel foglio 17, particella 26, sub. 2 - conformemente a quanto richiesto con la sopra detta istanza n. 9070 del 28.11.2013;
- che il predetto decreto è stato trascritto al Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio di Firenze – Territorio in data 29.09.2016 al Reg. Part. 23896;
- Considerato:
- che l'Amministrazione Comunale intende sostenere e promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di interesse sociale, sanitario, culturale, ricreative e solidaristiche svolte, per la comunità locale, dai vari Enti ed Associazioni di volontariato fornendo ai medesimi il proprio concreto sostegno;
- che per tale motivo il Comune di Scandicci intende continuare a sostenere anche l'attività che sta svolgendo sul proprio territorio la Sezione ANPI Scandicci dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.), eretta in ente morale con Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 224, consentendo alla stessa di mantenere la propria sede operativa nei locali sopra indicati e già utilizzati, fin dal 2002, per tale attività, previa stipula di specifico contratto di comodato d'uso gratuito;
- che ai fini della individuazione del vantaggio economico attribuito al comodatario per effetto della stipula del predetto contratto, si ritiene congruo applicare i criteri previsti in tali casi per la concessione in uso di beni immobili appartenenti allo Stato, di cui all'art. 12 del D.P.R. 13.09.2005, n. 296 e cioè stabilirlo in misura variabile dal dieci al cinquanta per cento del corrente valore locativo in comune commercio e quindi, nel caso di cui trattasi, mediamente pari ad Euro/anno 3.000,00;
- che dal predetto Decreto di trasferimento dell'immobile del Direttore della Direzione Regionale Toscana ed Umbria dell'Agenzia del demanio, prot.Ilo 2016/1874/RI del 19.09.2016, si rileva che il bene di cui trattasi non presenta interesse artistico, storico ed antropologico e che non rientra nei beni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.mm.ii.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne

parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di assegnare in comodato d'uso gratuito alla Sezione ANPI Scandicci dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.), eretta in ente morale con Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 224, l'immobile di proprietà comunale posto in Via dei Rossi 26, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scandicci nel foglio 17, particella 26, sub. 2, al fine di utilizzarlo come ufficio e più precisamente come 'sede sociale' ove svolgere le attività istituzionalmente previste dal proprio statuto.
2. di stabilire che il comodato dovrà essere concesso ed accettato alle seguenti condizioni:
 - che la durata del comodato venga fissata in 6 (sei) anni;
 - che i locali vengano utilizzati per uso ufficio e più precisamente per 'sede sociale' ove svolgere le attività istituzionalmente previste dallo statuto dell'associazione comodataria; tale uso dovrà essere mantenuto per tutta la durata del comodato senza modificarlo, neppure parzialmente, in assenza di consenso scritto del comodante, pena l'immediata risoluzione del contratto;
 - che il comodatario possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta;
 - che il comodante abbia facoltà di recesso anticipato dal contratto qualora vengano meno le motivazioni per le quali il fondo è stato concesso in uso, per inadempimento degli obblighi di custodia da parte del comodatario, oppure nel caso sopraggiungano urgenti e imprevisi bisogni propri che non rendano più possibile la prosecuzione del contratto;
 - che fino alla scadenza del contratto il comodatario dovrà:
 - sostenere tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria dei beni concessi in comodato nonché ogni altra eventuale spesa inerente il loro uso, ivi comprese quelle relative alle pulizie, alle utenze ed allo svuotamento delle fosse biologiche;
 - astenersi dall'eseguire modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni ai beni concessi in comodato salvo quelli espressamente autorizzati preventivamente dal comodante, pena l'immediata risoluzione del contratto;
 - accettare che le eventuali innovazioni, migliorie o addizioni autorizzate dal comodante possano essere ritenute dal medesimo al termine del comodato senza dover indennizzare o compensare il comodatario, oppure provvedere a propria cura e spesa alla loro rimozione se il comodante lo

riterrà opportuno;

- non procedere a sub-affitto o sub-comodato, anche parziale, in assenza di consenso scritto del comodante, pena l'immediata risoluzione del contratto;

- consentire al comodante il diritto di visitare o far visitare in qualunque momento il bene concesso in comodato;

- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste nel '*Regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili nella disponibilità del Comune di Scandicci*' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 marzo 2013.

3. di stabilire che al fine di garantire i beni concessi in comodato da incendio ed altri rischi accessori il comodatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni per incendio e atti vandalici con la previsione RT (ricorso terzi) e come beneficiario il Comune di Scandicci, nonché idonea polizza assicurativa per responsabilità civile RCT/RCO – responsabilità civile verso terzi e/o verso i lavoratori – a totale copertura di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da terzi e/o da lavoratori, in modo da tenere indenne il Comune da qualsiasi danno e/o richiesta di danni in merito, da sottoporre all'Amministrazione in sede di stipula del contratto;
4. di dare mandato al dirigente del Settore Risorse di procedere alla stipula dell'atto di comodato '*de quo*' previa adozione degli eventuali atti di propria competenza;
5. di dare atto che tutte le spese di stipula del contratto di comodato nonché quelle eventualmente conseguenti allo stesso saranno poste interamente a carico della Sezione ANPI Scandicci dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.);
6. di dare atto, per quanto sopra specificato, che il vantaggio economico attribuito al comodatario è individuabile in misura pari ad Euro/anno 3.000,00 e che lo stesso sarà pubblicato, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione web 'Amministrazione trasparente'.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL VICE SINDACO
F.to Andrea Giorgi

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi
dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, li